



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 23 gennaio 2024

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Monza e Brianza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 158/2023 – Sostituzione di un componente del Collegio di Disciplina

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 13775 del 29.11.2023), si richiede il seguente chiarimento, alla luce delle imminenti dimissioni di un componente del Consiglio di Disciplina, in ordine alla sua sostituzione nel Collegio di appartenenza ed all'eventuale ricostituzione dei Collegi, posto che:

1. Il Consiglio di Disciplina di Monza è articolato in 3 Collegi ed il consigliere dimissionario è componente del Collegio n. 2;
2. Il primo dell'elenco dei supplenti ha un'anzianità di iscrizione inferiore ad altro componente che attualmente ricopre l'incarico di segretario del Collegio n. 3.

Ciò premesso, si chiede se, alla luce della minore anzianità di iscrizione, il nuovo componente subentrerà al dimissionario del Collegio n. 2 o se sia necessario sostituire il segretario del Collegio 3 con il nuovo componente e assegnare l'attuale componente del Collegio 3 al Collegio 2 ad integrazione del componente dimissionario. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, dispone, all'art. 4, comma 2, che *"Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica"*.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, stabilisce all'art. 5, comma 4, che *"Nel Consiglio e nel Collegio le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione nell'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica"*.

Premesso quanto sopra, poiché la norma del citato Regolamento fa riferimento alle funzioni di Segretario svolte nel Consiglio e nel Collegio e, nel caso di specie, l'organo disciplinare che deve essere integrato è il Collegio n. 2, si ritiene che il nuovo componente debba subentrare in quest'ultimo, dal quale si è dimesso il precedente componente. Qualora il nuovo componente sia anche colui che ha la minore anzianità di

iscrizione all'albo nell'ambito dell'intero Consiglio di Disciplina, sarà chiamato a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina ai sensi di quanto disposto dalle sopra citate norme regolamentari.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.